


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 28 Ottobre 2008 N. 39**

Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

pag. 566

LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2008 N. 39

Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

**Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)**

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale:
 - a) l'organizzazione del servizio idrico integrato (SII), secondo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, anche in conformità al principio della solidarietà ed equidistribuzione delle risorse idriche su tutto il territorio regionale;
 - b) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'articolo 200 del d.lgs. 152/2006, ed in base ai criteri di priorità gestionale di cui all'articolo 179 del d.lgs.152/2006, al fine di poter raggiungere, per ogni ambito territoriale individuato:
 - 1) nell'arco di cinque anni dalla costituzione dell'AATO, di cui all'articolo 2, l'autosufficienza di smaltimento;
 - 2) la riduzione della produzione dei rifiuti;
 - 3) il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale;
 - 4) la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa e di una discarica di servizio, ferma restando la priorità della raccolta differenziata;
 - 5) l'individuazione di un gestore unitario.

**Articolo 2
(Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani)**

1. Sono individuati sul territorio ligure gli Ambiti territoriali ottimali di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, coincidenti con il territorio delle rispettive Province.
2. In ciascun Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita l'Autorità d'ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani (AATO), nella forma del consorzio obbligatorio tra Provincia e Comuni dell'Ambito, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Le quote di partecipazione dei Comuni all'AATO sono determinate in ragione dei seguenti parametri:
 - a) 10 per cento sulla base della superficie del territorio comunale;
 - b) 60 per cento sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT disponibile.La quota di partecipazione della Provincia all'AATO è pari al 30 per cento del totale.

4. L'AATO è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi degli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006 e svolge le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio dell'ATO, da esercitare nel rispetto dei principi ed obiettivi di cui agli articoli 147 e 200 del d.lgs.152/2006.
5. L'ordinamento ed il funzionamento dell'AATO sono disciplinati dagli atti istitutivi di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2000, adottati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
6. Sono organi dell'AATO il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti locali consorziati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato. La nomina del Consiglio di Amministrazione del consorzio è proposta dalla Provincia all'Assemblea, avendo riguardo che siano rappresentati i diversi territori provinciali. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dalla Provincia. Per ogni AATO sono previsti un Direttore e due segreterie tecnico-amministrative competenti rispettivamente per la gestione rifiuti e per le risorse idriche. I costi di funzionamento di tali strutture operative, come previsto dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006, sono a carico degli enti locali, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'AATO.
7. Gli atti istitutivi, di cui al comma 5, individuano le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata degli enti locali partecipanti all'AATO. Le decisioni dell'Assemblea sono in ogni caso assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti enti che rappresentino sia la metà più uno degli enti costituenti il consorzio, sia il 51 per cento delle quote di partecipazione al consorzio.
8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008"), i componenti degli organi dell'AATO, di cui al comma 6, vi partecipano senza percepire alcun compenso.
9. L'AATO presenta annualmente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge.

Articolo 3 (Procedura di costituzione dell'AATO)

1. L'AATO viene costituita da Provincia e Comuni dell'Ambito, tramite l'approvazione degli atti istitutivi del consorzio redatti sulla base di una convenzione e di uno statuto tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Province convocano, entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione degli atti tipo da parte della Regione, una conferenza dei Comuni appartenenti al medesimo ATO, finalizzata alla predisposizione degli atti istitutivi da sottoporre ai rispettivi Consigli per la relativa approvazione.
3. I Comuni e la Provincia, entro sessanta giorni dalla conferenza di cui al comma 2, approvano gli atti istitutivi dell'AATO e ne danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale.

Articolo 4 (Affidamenti del servizio)

1. Nei novanta giorni successivi alla costituzione dell'AATO, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 151 e 203 del d.lgs. 152/2006, in applicazione alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 14 giugno 1993 (Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture).

2. Per esigenze tecniche o di efficienza dei servizi, l'AATO può prevedere gestioni anche a livello sub provinciale purché sia superata la frammentazione della gestione stessa.
3. L'AATO, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 7, avvia la procedura di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, fatte salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell'articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 2, comma 38, della l. 244/2007.
4. L'AATO assicura la gestione del servizio idrico in forma integrata, provvedendo all'affidamento dello stesso ad un soggetto gestore unitario, ove non ancora individuato, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali ed, in particolare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del d.lgs. 267/2000 e delle modalità di cui agli articoli 150 e 172 del d.lgs.152/2006.
5. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000; a tal fine l'AATO determina la data di cessazione delle concessioni esistenti, avuto riguardo alla durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva, qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermi restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere.
6. L'AATO individua forme e modalità dirette all'integrazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio idrico, avuto riguardo agli affidamenti esistenti che non risultano cessati nei termini di cui all'articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000, al fine di pervenire al superamento della frammentazione del servizio nel territorio dell'ambito.
7. Per le finalità di cui al comma 5, nonché di quelle poste dal d.lgs. 152/2006, l'AATO disciplina i rapporti con i concessionari delle gestioni esistenti, prevedendo la stipula di appositi atti convenzionali, ovvero altre forme di collaborazione, volte ad assicurare l'integrazione delle diverse gestioni.
8. Entro il termine decorrente dall'individuazione del gestore unico ai sensi del presente articolo l'AATO, sentiti i soggetti interessati, approva gli accordi di collaborazione tra i diversi gestori, verificandone l'idoneità a garantire il raggiungimento dell'unitarietà, nell'intero Ambito, del sistema di gestione del ciclo delle acque e dei rifiuti.
9. La gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ATO, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche od economiche, secondo la previsione della lettera c) del comma 5 dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000 o a società solo parzialmente partecipate da tali enti, secondo la previsione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000.
10. Le infrastrutture idriche e depurative di proprietà degli enti locali, di cui all'articolo 143 del d.lgs.152/2006, sono affidate in concessione d'uso gratuito al gestore fatto salvo quanto regolato nell'ambito dell'atto previsto dal comma 1 del presente articolo.
11. Tramite la sottoscrizione di accordi fra Autorità può essere definito un sistema integrato fra Ambiti o zone di Ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei servizi di cui alla presente legge.
12. Devono essere comunque salvaguardati, anche nel corso degli affidamenti dei servizi, i livelli occupazionali e le posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.

13. L'AATO assicura, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per i consumi domestici essenziali secondo prefissati scaglioni di reddito, come previsto dall'articolo 154, comma 6 del d.lgs. 152/2006. La Regione provvede alla costituzione di un fondo per ulteriori agevolazioni da erogare a soggetti economicamente svantaggiati secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, destinando a ciò il 20 per cento dei canoni di cui all'articolo 43 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).
14. L'AATO definisce i contratti di servizio, gli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, il monitoraggio delle prestazioni, gli aspetti tariffari, la partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 26 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).

Articolo 5 (Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione esercita poteri sostitutivi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 63 dello Statuto regionale. Il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un commissario che provvede, in sostituzione dei soggetti inadempienti, allo svolgimento delle seguenti attività, secondo quanto stabilito nell'atto di nomina:
 - a) approvazione degli atti istitutivi dell'AATO, in sostituzione degli enti locali, in caso di inutile decorrenza del termine di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b) avvio delle procedure di affidamento dei servizi, di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, in caso di inadempimento;
 - c) conclusione delle procedure finalizzate all'affidamento dei servizi, qualora l'AATO non svolga le attività necessarie entro centottanta giorni dall'avvio delle relative procedure;
 - d) approvazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 7, in caso di inutile decorrenza del termine ivi previsto.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di pianificazione)

1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria approva un atto di indirizzo contenente i criteri per la redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 7 e per l'organizzazione, nel periodo transitorio, dei servizi e degli assetti impiantistici di gestione rifiuti. L'atto di indirizzo individua le componenti del servizio di gestione rifiuti che, data la prevalenza degli aspetti igienico sanitari, possono essere organizzate a livello di singolo Comune con modalità differenziate rispetto alla gestione unitaria di Ambito.
2. Nelle more di approvazione del Piano di tutela delle acque, al fine del rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio idrico, il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria approva apposite linee di indirizzo finalizzate all'individuazione dei poli depurativi che meglio consentono il raggiungimento dei citati obiettivi, nonché all'individuazione delle misure di cui all'articolo 146 del d.lgs. 152/2006.
3. I Piani provinciali per la gestione dei rifiuti già approvati mantengono efficacia fino all'approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti relativamente ai seguenti contenuti:
 - a) individuazione, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento di cui alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e dei criteri definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di

- smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento;
 - c) fabbisogno di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili fino all'anno 2010.
4. Eventuali ampliamenti degli impianti di discarica per rifiuti urbani esistenti o realizzazione di nuove discariche per rifiuti urbani che si rendano necessarie sulla base di gravi e comprovate esigenze finalizzate a scongiurare situazioni di emergenza, nelle more dell'attuazione del Piano d'Ambito, potranno essere autorizzati esclusivamente sulla base di accordi di programma fra Regione, Provincia e Comuni interessati.
 5. Gli accordi di programma di cui al comma 4 possono essere stipulati a condizione che, a livello di ATO interessato dall'ampliamento di discarica esistente o realizzazione di nuova discarica, siano stati raggiunti gli standard e gli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 1. Tali accordi di programma prevedono misure compensative a favore dei Comuni interessati dall'ampliamento di discarica esistente o realizzazione di nuova discarica.

Articolo 7 (Piani d'Ambito)

1. Entro quattro mesi dalla data di loro costituzione, le AATO provvedono alla elaborazione dei Piani d'Ambito, ai sensi rispettivamente degli articoli 149 e 203, comma 3, del d.lgs 152/2006. Prima della loro approvazione, i Piani sono inviati alla Regione per la verifica di congruenza con quanto stabilito con gli atti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, nonché con gli atti di pianificazione vigenti.

Articolo 8 (Compiti degli Osservatori sulle risorse idriche e sui rifiuti in materia di gestione di servizi pubblici locali)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida, indirizzi, criteri che devono essere rispettati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa in materia di gestione rifiuti, dei livelli depurativi, nonché per quanto attiene ai livelli di efficacia ed efficienza dei servizi.
2. A livello regionale è istituito, in collaborazione con Province, Comuni ed Autorità di Bacino, l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, non sostitutivo dei controlli aziendali dei gestori, composto da un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli Ambiti territoriali delle Province collegati al centro regionale.
3. L'Osservatorio fornisce il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di tutela e gestione delle risorse idriche assicurando efficacia ed omogeneità all'analisi e verifica di dati. Nell'ambito dell'Osservatorio si effettua la verifica del rispetto dei livelli di efficacia ed efficienza, nonché il raggiungimento dei livelli depurativi, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale di cui al comma 1.
4. L'attività dell'Osservatorio si avvale anche dei dati rilevati dall'Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (CMIRL).
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un atto contenente i criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2.

6. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, di cui all'articolo 36 della l.r. 20/2006, la Regione effettua la verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti, nonché dei risultati delle iniziative per la riduzione e la prevenzione nella produzione dei rifiuti, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1.
7. In particolare l'Osservatorio regionale supporta l'attività dell'AATO tramite la verifica degli obiettivi qualitativi dei servizi erogati, la valutazione comparativa sulle prestazioni delle gestioni, anche con riferimento agli aspetti tariffari, e la definizione di proposte di ottimizzazione del servizio.

Articolo 9 (Disposizioni diverse)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 113 del d.lgs 152/2006, la Giunta regionale adotta appositi regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Il comma 3 dell'articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di favorire, promuovere e mantenere la presenza e lo sviluppo degli insediamenti abitativi nell'entroterra della regione, a garanzia di una corretta regimazione delle acque sul territorio a salvaguardia dal dissesto idrogeologico, sono previste esenzioni dal pagamento dei canoni nei casi di prelievi non superiori a 0,7 litri /secondo per l'uso igienico e potabile, per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente ai titolari della concessione e alle loro famiglie, per l'abbeveraggio del bestiame e per ogni altro uso connesso agli stretti fabbisogni familiari, escluso ogni altro uso, anche parziale, per attività economica, imprenditoriale o commerciale da parte di utenza non servita da pubblico acquedotto, nonché per uso irriguo.”
3. Il comma 5 dell'articolo 101 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente:

“5 I canoni sono introitati dalla Regione e dalle Province secondo le rispettive competenze e destinati, almeno per l'80 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché degli interventi inerenti la tutela delle risorse idriche, in attuazione dei programmi triennali, di cui all'articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). Con tali risorse le Province, in conformità ai criteri ed agli indirizzi stabiliti nel programma triennale, approvano annualmente il programma degli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo. Gli interventi strutturali, di manutenzione straordinaria, nonché gli studi, i monitoraggi e le progettazioni finanziati a valere sugli introiti dei canoni eccedenti il fabbisogno manutentivo ordinario, sono individuati nel programma annuale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della l.r. 20/2006.”
4. Dopo la lettera l) dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 è inserita la seguente:

“l bis) la definizione di criteri, indirizzi e procedure in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali, anche in attuazione della disposizione dell'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).”
5. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero” sono inserite le seguenti: “che ha gli effetti dei Piani di bacino” e dopo la parola: “redatto” sono inserite le seguenti: “e adottato anche”.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:

“1 bis) Nelle more dell'approvazione del Piano, la Regione adotta misure di salvaguardia con particolare riferimento alla difesa degli habitat e delle coste e degli abitati costieri dall'erosione marina. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni.”

Articolo 10 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli introiti dei canoni iscritti nello stato di previsione dell'entrata all'U.P.B. 3.1.4. "Altri proventi di parte corrente" del bilancio regionale e destinati nello stato di previsione della spesa:
 - a) all'U.P.B. 4.101 "Interventi e studi in materia di tutela ambientale" per il finanziamento del fondo regionale finalizzato alle agevolazioni tariffarie per utenti a basso reddito;
 - b) all'U.P.B. 4.211 "Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico" che assumerà la seguente denominazione: "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche" per il finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo e per la tutela delle risorse idriche.

Articolo 11 (Norma transitoria)

1. Fino all'effettiva istituzione delle AATO, di cui all'articolo 2, continuano ad operare le forme di cooperazione fra gli enti locali degli Ambiti territoriali ottimali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'aggiudicazione del servizio ai sensi dell'articolo 4, i Comuni per i quali giunga a scadenza il rapporto contrattuale di fornitura del servizio pubblico locale, previa intesa da stipulare nell'ambito delle forme di cooperazione di cui al comma 1, provvedono ad assicurare la continuità della fornitura del servizio tramite proroga dei rapporti contrattuali in essere o tramite nuove aggiudicazioni in conformità ai principi ed alle procedure individuate dalla normativa nazionale.
3. Il personale delle segreterie delle forme di cooperazione di cui al comma 1 viene trasferito alle Province a parità di trattamento giuridico ed economico applicato in base ai contratti collettivi di settore del comparto di provenienza, alle Province.
4. Le AATO subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui al comma 1.

Articolo 12 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 32 e 33 della l.r. 18/1999.
2. E' abrogato l'articolo 34 della l.r. 20/2006.

Articolo 13 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 ottobre 2008

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2008 N. 39

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 103 in data 3 giugno 2008;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 giugno 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 355;
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 5 giugno 2008;
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza sul testo rielaborato nella seduta del 26 settembre 2008 inviando il medesimo alla II Commissione consiliare per l'espressione del parere di cui all'articolo 85, comma 2 del Regolamento interno del Consiglio;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 9 ottobre 2008;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 21 ottobre 2008;
- g) la legge regionale entra in vigore il 30 ottobre 2008.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere C. Vasconi)**

il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, si è reso necessario al fine di poter adeguare la vigente normativa regionale, in tema di organizzazione delle forme associative fra enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed alle ulteriori disposizioni correttive ed integrative a tale provvedimento contenute nel recente decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

Alla luce di quanto sopra si è proceduto, quindi, ad una rielaborazione di quanto già disciplinato con la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 con la quale si sono conferite agli enti locali le funzioni in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia. Si sono, perciò, previste, in conformità a quanto contemplato dal d.lgs. 152/2006, le Autorità d'ambito, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico, alle quali sono affidate le funzioni di organizzazione, pianificazione e controllo del servizio idrico integrato e di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con l'obiettivo di una gestione efficiente, efficace ed economica ed a protezione e salvaguardia ambientale del territorio.

Si è scelto di stabilire quattro Ambiti territoriali ottimali, coincidenti con il territorio delle Province liguri e, in ciascuno di questi, di istituire le rispettive Autorità d'ambito nella forma del consorzio obbligatorio tra Provincia e Comuni dell'Ambito, in conformità ai principi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Ciò al fine di mantenere e rafforzare un assetto omogeneo dei servizi pubblici locali in materia, mentre la decisione di unificare le funzioni attinenti alla gestione dei rifiuti ed alle risorse idriche è da attribuire all'intento di razionalizzare le funzioni e contenere le spese dei nuovi organismi. L'Autorità d'ambito, a questo fine, disciplina, perciò, i rapporti con i concessionari delle gestioni esistenti prevedendo appositi atti convenzionali o altre forme di collaborazione.

Nel corso del dibattito, affrontato in VI Commissione, competente per l'esame in sede referente del disegno di legge, sono stati presentati ed approvati alcuni emendamenti al testo, già riformulato dalla Giunta regionale. Tali emendamenti hanno tenuto conto anche delle indicazioni scaturite in sede di audizione delle associazioni del settore, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Tra queste:

- *la previsione di eventuali gestioni anche a livello sub-provinciale, tenendo, però, sempre ben presente il principio di evitare la frammentazione della gestione stessa;*
- *la salvaguardia, anche nel corso degli affidamenti dei servizi, dei livelli occupazionali e le posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento;*
- *la costituzione di un fondo regionale finalizzato alle agevolazioni da erogare a soggetti economicamente svantaggiati. In conseguenza, è stata, perciò, inserita nell'articolato la norma finanziaria che dovrà finanziare detto fondo oltre ad interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche.*

Il testo licenziato dalla Commissione è, quindi, stato approvato con la maggioranza prescritta all'articolo 132, comma 1, del Regolamento interno.

Auspico, perciò, che il disegno di legge oggi in discussione, possa ottenere il consenso favorevole da parte dell'Assemblea legislativa, consentendo, così, alla nostra Regione di potersi conformare a quanto dettato dalla legislazione nazionale in tema di svolgimento dei servizi pubblici locali nel così delicato e vitale settore riguardante le risorse idriche ed il ciclo dei rifiuti, perseguendo l'obiettivo di una gestione sempre più efficace ed economica per la salvaguardia di un interesse fondamentale per la vita dei nostri concittadini.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere N. Abbundo)

Il Disegno di Legge n° 355/2008, previsto per adeguare l'attuale ordinamento regionale alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 è da ritenersi, così come proposto, inadeguato sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione dei servizi pubblici locali in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti, ma soprattutto comporta un tale onere pecuniario a carico del cittadino contribuente da renderlo di per se stesso inutile e dannoso per la popolazione.

Si conferma pertanto un giudizio negativo ed il voto contrario al provvedimento in oggetto.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere A. Barbero)

Pur non avendo partecipato a tutti i lavori della commissione per i motivi che il Consiglio conosce, ritengo che nel provvedimento in oggetto siano maggiori gli spunti che esasperano le criticità che la nostra Regione ha in tema gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, piuttosto di quelli innovativi che la materia richiederebbe.

In particolare i piccoli Comuni appaiono non tutelati. Il provvedimento è fortemente sbilanciato verso la gestione pubblica.

Per la Provincia di Savona in particolare e anche per altre realtà regionali si pone inoltre un grave problema di rappresentanza in quanto molte delle nomine previste dalla legge verranno eseguite da amministrazioni in scadenza temporale e, cosa più grave, non più rappresentanti la realtà politica che le aveva espresse.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere G. Garibaldi)

Il disegno di legge in oggetto ci vede fortemente critici, poiché anche se la sua istituzione scaturisce da una norma statale, non ne ravvisiamo l'utilità.

Questa norma va ad aggiungere ulteriori apparati burocratici e anziché snellire le procedure in materia, creerà sicuramente costi aggiuntivi, che andranno a gravare, come sempre sui cittadini, che solo a parola la Giunta dice di difendere e tutelare.

Ancora una volta l'iniziativa della Giunta non esprime alcuna volontà di semplificazione dei servizi i quali, in realtà, sono utilizzati per altri scopi estranei alle finalità della norma.

Altresì siamo in disaccordo sui principi e sui criteri che vanno ad attribuire i pieni poteri alla Provincia, di cui l'ATO diventerà mero strumento.

Concludiamo pertanto esprimendo il nostro dissenso sul testo in esame.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere M. Marcenaro)

Pur essendo a conoscenza della lentezza della tempistica della normativa nazionale, il ritardo dell'attuazione del suddetto disegno di legge sta producendo un peggioramento rispetto alle scadenze elettorali della prossima primavera.

*Inoltre si ritiene che nelle forme di rappresentanza non vengano tutelati i piccoli comuni ed anche nella gestione integrata si riscontra una marcata preferenza per la gestione pubblica, condizione ritenuta eccezionale rispetto alla normativa nazionale.
Per questi motivi esprimo parere contrario.*

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere G. Saldo)

Riteniamo che il provvedimento oggi all'esame del Consiglio sia sostanzialmente inutile, anche se deriva dall'attuazione di una norma di legge.

Con questa legge andiamo a creare un nuovo apparato sul territorio che avrà costi, il cui prezzo verrà scaricato e sopportato dai cittadini.

Non intravediamo in questa iniziativa nessuna volontà di semplificazione dei servizi ma, ancora una volta, la volontà di usare i servizi per altri scopi, non funzionali alla vera ratio.

Non condividiamo il principio né la metodologia per cui si attribuiscono pieni poteri ai grandi nuclei. Di fatto, l'ATO diventerà strumento alla mercé dei capoluoghi di provincia.

Ancora una volta, questa Giunta non tiene conto delle realtà territoriali che, a parole, ma solo a parole, dice di voler premiare perché costituiscono un presidio e una insostituibile risorsa per il territorio ma poi, nei fatti, vengono dimenticate o, come in questo caso, penalizzate.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere A. Saso)

premesso che l'oggetto e la finalità del presente Disegno Di Legge, è l'organizzazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato (SII) ai sensi degli articoli 148 e 200 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 2 comma 38 della L. 244/2007 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che la legge finanziaria dello Stato appunto, impone che le Regioni approvino le rispettive riorganizzazioni ATO entro il 30 giugno 2009, manteniamo non poche perplessità circa la decisione di procedere alla costituzione delle Autorità d'Ambito per rifiuti e acqua a pochi mesi dalla scadenza della maggior parte delle amministrazioni locali liguri.

Benché tale provvedimento sostanzialmente derivi dall'attuazione della normativa statale, ci pone di fronte alla creazione di un nuovo apparato sul territorio, i cui costi, anche, rischiano di ricadere sui cittadini, senza una reale volontà di semplificazione dei servizi.

L'effetto, infatti, rischia di essere quello di attribuire pieni poteri ai grandi nuclei, dando vita ad un ente che potrebbe diventare uno strumento solo nelle mani dei capoluoghi di provincia, sacrificando eccessivamente le piccole realtà territoriali, che questa Amministrazione a parole definisce una preziosa ed indispensabile risorsa, ma, nei fatti costantemente penalizza.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.;

Note all'articolo 2

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.;

- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 è pubblicato nella G.U. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.;

Note all'articolo 4

- La direttiva 93/36/CEE del 14 giugno 1993 è pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 serie L del 9 agosto 1993;

- La legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicata nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12;

Nota all'articolo 9

- La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Ambiente – Staff di Dipartimento Ambiente e Affari Giuridici

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
